



CIRCOLARE N.2/2023

Oggetto

Nuova normativa di Prevenzione Incendi – Ratifica del DD 117/2023

Con il Decreto Delegato 3 novembre 2023 n. 158 è stato ratificato il Decreto Delegato 117/2023 “Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 Legge sulla Prevenzione Incendi”.

Tra le modifiche apportate la ratifica ha introdotto un’importante novità; quella della possibilità di presentare, solo per attività soggette e quindi ricadenti nell’allegato 1, pratiche antincendio anche con la vecchia normativa fino al 31 dicembre 2024.

L’art. 23 -bis del Decreto Delegato 158/2023 al comma 1 cita infatti: *“E’ in facoltà dei responsabili delle attività comprese nelle categorie A, B e C dell’Allegato I presentare pratiche al SPI ai sensi della normativa previgente sino al 31 dicembre 2024. A far data dal 1° gennaio 2025 tutte le pratiche sono assoggettate alla Legge n. 75/2023 e al presente decreto delegato.”*

La possibilità del “doppio binario” rappresenta sicuramente un’opportunità che permette di prendere coscienza delle disposizioni impartite con il nuovo codice, potendo confidare in un tempo di raccordo durante il quale il tecnico potrà informarsi e formarsi al fine di poter acquisire competenza con il nuovo approccio di prevenzione incendi.

Stesso dicasi per i titolari delle attività soggette che potranno scegliere se fin da subito affrontare il rischio incendio con il nuovo codice o se affidarsi ancora alla vecchia norma, pur rimanendo invariato il termine di tre e cinque anni, a seconda delle categorie interessate, per l’adeguamento delle attività che lo necessitano.

Dal 1° gennaio 2025 tutte le attività soggette ricadenti nell’Allegato I del decreto delegato potranno presentare, qualora necessarie, pratiche di prevenzione incendi solamente con la nuova norma ed i pareri di prevenzione incendi ai sensi del Decreto n. 122/1985 saranno definitivamente abrogati.

Ing. Pietro Falcioni

Capo della Protezione Civile